

## STABILIZZAZIONE: UNA SINTESI DEI REQUISITI

<b>ISTITUTO</b>	Schema riassuntivo dei requisiti per procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato.
<b>A COSA SERVE</b>	L'obiettivo è fornire una sintesi per collegare le norme precedenti con il nuovo requisito stabilito dal decreto-legge n. 101/2013
<b>FONTE NORMATIVA</b>	Articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
<b>CONTENUTO DELLA NORMA</b>	<i>“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall’articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell’adeguato accesso dall’esterno, nonché dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.”</i>
<b>COMPETENZA</b>	---
<b>AUTORE</b>	Gianluca Bertagna

**CONDIZIONI**

1. Fino al 31 dicembre 2016 a valere sulle capacità assunzionali 2013/2016 anche complessivamente considerate.
2. Utilizzando una frazione non superiore al 50% delle capacità assunzionali così come previsto dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. Nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente.
4. Nel rispetto del patto di stabilità.
5. Nel rispetto del rapporto tra spese di personale e spese correnti inferiore al 50%.
6. Tramite procedure concorsuali, per titoli ed esami, riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei seguenti **REQUISITI**:

Art. 1 comma 558 della legge n. 296/2006

*A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge (...).*

Art. 3 comma 90 della legge n. 244/2007

*Le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all' articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.*

Art. 4 comma 6 del decreto-legge n. 101/2013

*(...) le amministrazioni pubbliche possono bandire, (...), procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente (..) a favore di coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.*

1. La norma si applica a Regioni ed Enti locali
  2. La procedura è possibile solo nel rispetto del patto di stabilità interno e delle norme sul contenimento delle spese di personale
  3. Si applica solo al personale non dirigenziale
  4. Vi sono tre tipologie di requisiti:
    - essere in servizio al 1 gennaio 2007 da almeno tre anni (la norma non precisa quando deve essere avvenuta l'assunzione);
    - essere in servizio al 1 gennaio 2007 e maturare il requisito dei tre anni in virtù di contratti stipulati anteriormente al 29 settembre 2006 (termine spostato al 28 settembre 2007);
    - essere stati in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio 2002/2006.
  5. La disposizione non ha precisato se i tre anni fossero da maturare all'interno della stessa amministrazione.
  6. Diverse amministrazioni hanno regolamentato le procedure di stabilizzazione
1. Un unico requisito: aver maturato, al 30 ottobre 2013, tre anni di servizio negli ultimi cinque anni con contratto a tempo determinato.
  2. I tre anni sono maturati solo all'interno della stessa amministrazione.
  3. Non possono essere conteggiati i servizi prestati presso gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici.
  4. Riguarda solo personale non dirigenziale